

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1210

IN DATA 14-05-2012

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Complesso I.P.P.C. della Società Cordar S.p.A. Biella Servizi. Impianto di depurazione in comune di Cossato - fraz. Spolina - via Amendola n. 611.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì

Impresa: CORDAR S.p.A. Biella Servizi

Stabilimento di Cossato Spolina (BI).

Sede Legale: *Piazza Martiri della Libertà, 13– 13900 BIELLA.*

Sede Operativa: *Via Amendola, 611 – 13836 COSSATO (BI).*

Codice Impresa: **4396**

Premesso che

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10.10.06 venne rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI), per lo svolgimento delle attività IPPC:

- o 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

- con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 3/3/2011 è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al complesso IPPC in capo alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI) in relazione alle comunicazioni assunte al prot. n. 27620 del 17/06/2008, al prot. n. 48116 del 15/12/09, al prot. n. 41653 del 18/10/2010, con le quali il soggetto autorizzato comunicava l'intenzione di apportare modifiche, giudicate non sostanziali dall'autorità competente, all'attività IPPC in esame.

Vista l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 25/07/2011, prot. n. 337232, per il complesso I.P.P.C. in capo alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC:

- o 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali.

Preso atto dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 39968 del 9/8/2011.

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi che ha avuto luogo il 25 Ottobre 2011 ed il 7 Maggio 2012 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi, è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. i chiarimenti forniti in merito ai criteri applicativi delle migliori tecnologie disponibili durante la Conferenza dei Servizi, dovranno essere arricchiti con ulteriori descrizioni finalizzate a rappresentare in maniera dettagliata le problematiche relative all'applicazione delle singole B.A.T. all'impianto in esame nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo.
2. Il proponente sulla base delle procedure approvate per la gestione dei rifiuti autorizzati, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, deve produrre una tabella riassuntiva con indicazione, per ogni singolo rifiuto (CER), della sezione dell'impianto al quale deve essere immesso allo scopo di garantirne il corretto trattamento.
3. il proponente dovrà adeguare le garanzie finanziarie prestate in relazione all'incremento delle capacità di deposito preliminare in ingresso all'impianto di 1000 m³ derivante dall'individuazione del serbatoio aggiuntivo contraddistinto dall'identificativo 22 b.
4. nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo per l'anno 2012, contestualmente al Piano di miglioramento già prescritto entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli anni seguenti, il proponente dovrà trasmettere alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA una relazione con indicazione degli interventi che saranno adottati nel periodo di riferimento in materia di riduzione delle acque spurie o parassite.
5. E' fatto divieto al gestore dell'impianto di immettere in testa all'impianto rifiuti liquidi nell'ipotesi in cui lo stesso non sia in grado di garantire il loro corretto trattamento.
6. Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente deve presentare un protocollo gestionale atto ad impedire l'immissione di rifiuti liquidi in presenza di sfioro dei reflui in eccesso nelle sezioni a valle di quella di immissione.

7. Il proponente deve presentare, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, una scheda riassuntiva del Piano di Monitoraggio e controllo: sia per quanto riguarda i monitoraggi delle acque di scarico, sia per quanto riguarda i monitoraggi delle fasi intermedie; si richiede inoltre di redigere tale prospetto per quanto possibile in conformità con le Linee Guida ARPA che sono state rese disponibili al proponente.
8. La validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a far data dal 31/12/2015, è subordinata al rispetto dei nuovi valori limite di emissione per i parametri Fosforo ed Azoto individuati dal Piano di Tutela delle Acque sulla base della Direttiva 91/271/CEE. A tal proposito il proponente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, dovrà trasmettere alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA un cronoprogramma dettagliato illustrante le tempistiche previste per raggiungere l'obiettivo posto di conseguire il Progetto Definitivo relativo al trattamento supplementare dei nutrienti Azoto e Fosforo approvato, realizzato e funzionante entro l'anno 2015. Tale cronoprogramma, essendo riferito a Progetto di modifica sostanziale dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29 – nonies, dovrà tener conto dei tempi burocratici previsti per l'approvazione del progetto, ivi compresa la necessità di eventuali richieste di chiarimento e di altri vincoli temporali connessi al procedimento amministrativo.

Visto il parere positivo, dal punto di vista igienico sanitario, dell'A.S.L. Bi – Dipartimento di prevenzione – acquisito con prot. n. 20854, del 8/05/2012, del quale la Conferenza dei Servizi non ha potuto tener conto in quanto pervenuto successivamente alla conclusione della stessa.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 1 controllo analitico bimestrale per la verifica del rispetto della tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Dato atto che

- a norma dell'art. 29 – quater comma 11 del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione riportata nell'elenco dell'allegato IX al Decreto;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29 – ter del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei

Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06 in capo alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC 5.3. *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno*, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Visto il verbale della Commissione tecnica sugli scarichi idrici, costituita da rappresentanti del Dipartimento ARPA di Biella e dell'Amministrazione Provinciale di Biella riunitasi in data 16 gennaio 2012 in cui la Commissione stessa, visto anche quanto inserito nel *"Programma attività del Dipartimento ARPA di Biella per l'anno 2012"*, propone di affidare i controlli delle acque reflue ai singoli gestori degli impianti di depurazione;

Viste le risultanze del Comitato provinciale di coordinamento Arpa tenutosi in data 1 marzo 2012 da cui risulta che la proposta di affidare i controlli delle acque reflue ai singoli gestori degli impianti di depurazione è stata trattata ed approvata congiuntamente da tutti i partecipanti l'incontro;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di dare atto che il Progetto Definitivo "Solnos" relativo al trattamento supplementare dei nutrienti Azoto e Fosforo non viene approvato con il presente provvedimento e che lo stesso è stato stralciato dal procedimento di rinnovo dell'A.I.A. oggetto del presente atto.
2. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/2006, alla Società Cordar S.p.A Biella Servizi, per l'unità locale di Via Amendola, 611 – Cossato Spolina (BI), per lo svolgimento dell'attività IPPC: 5.3. *Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno*, nella configurazione oggi operante, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati, fatta eccezione per il Progetto Definitivo "Solnos" relativo al trattamento supplementare dei nutrienti Azoto e Fosforo che si intende stralciato dal procedimento di rinnovo.

3. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 10/10/2011, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali.
- 4 Di stabilire che la validità del presente atto, a far data dal 31/12/2015, è subordinata al rispetto dei nuovi valori limite di emissione per i parametri Fosforo ed Azoto individuati dal Piano di Tutela delle Acque sulla base della Direttiva 91/271/CEE.
- 5 Di stabilire che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto dovranno essere presentate idonee garanzie finanziarie commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii..
- 6 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3583 del 10/10/2006, non riproposti nel presente atto.
- 7 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 8 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 9 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.i.i., dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 11 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 12 Di stabilire che le informazioni contenute nell'allegato **G**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21/07/03, dovranno essere trasmesse al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico.
- 13 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 14 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 15 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.

- 16 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
- 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 1 controllo analitico bimestrale per la verifica del rispetto della tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 17 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 18 Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente.
- 19 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cossato (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL BI di Biella ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 - quater comma 13 del D. Lgs. 152/06.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Codice Azienda 4396 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01866890021	
Partita IVA n. 01866890021	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13.
	Tel e fax: 015 3580011 – 015 3580012
	E-mail segreteriacordar@cordarbiella.it
Denominazione unità locale operativa: <i>Impianto di depurazione Cossato Spolina</i>	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13836
	Comune: Cossato
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Amendola n. 611.</i>
	Tel e fax: 015 983025
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5.044.013 Est 435.907.</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe VI.
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 90010	
Attività IPPC: 5.3.	
Codice NOSE-P: 109-07	
Codice NACE: 90	
Codice SNAP 091001 - 091002	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06; ▪ autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06; ▪ autorizzazione scarico acque reflue industriali in acque superficiali; 	

Certificazioni ambientali presenti: nessuno
Numero di addetti: 13
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. i chiarimenti forniti in merito ai criteri applicativi delle migliori tecnologie disponibili durante la Conferenza dei Servizi, dovranno essere arricchiti con ulteriori descrizioni finalizzate a rappresentare in maniera dettagliata le problematiche relative all'applicazione delle singole B.A.T. all'impianto in esame nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo.
2. Il proponente sulla base delle procedure approvate per la gestione dei rifiuti autorizzati, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, deve produrre alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA una tabella riassuntiva con indicazione, per ogni singolo rifiuto (CER), della sezione dell'impianto al quale deve essere immesso allo scopo di garantirne il corretto trattamento.
3. il proponente dovrà adeguare le garanzie finanziarie prestate in relazione all'incremento delle capacità di deposito preliminare in ingresso all'impianto di 1000 m³ derivante dall'individuazione del serbatoio aggiuntivo contraddistinto dall'identificativo 22 b.
4. nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo per l'anno 2012, contestualmente al Piano di miglioramento già prescritto entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli anni seguenti, il proponente dovrà trasmettere alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA una relazione con indicazione degli interventi che saranno adottati nel periodo di riferimento in materia di riduzione delle acque spurie o parassite.
5. E' fatto divieto al gestore dell'impianto di immettere in testa all'impianto rifiuti liquidi nell'ipotesi in cui lo stesso non sia in grado di garantire il loro corretto trattamento.
6. Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione, il proponente deve presentare alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA, un protocollo gestionale atto ad impedire l'immissione di rifiuti liquidi in presenza di sfioro dei reflui in eccesso nelle sezioni a valle di quella di immissione.
7. Il proponente deve presentare, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA una scheda riassuntiva del Piano di Monitoraggio e controllo: sia per quanto riguarda i monitoraggi delle acque di scarico, sia per quanto riguarda i monitoraggi delle fasi intermedie; si richiede inoltre di redigere tale prospetto per quanto possibile in conformità con le Linee Guida ARPA che sono state rese disponibili al proponente.
8. La validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a far data dal 31/12/2015, è subordinata al rispetto dei nuovi valori limite di emissione per i parametri Fosforo ed Azoto individuati dal Piano di Tutela delle Acque sulla base della Direttiva 91/271/CEE. A tal proposito il proponente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di rinnovo, dovrà trasmettere alla Provincia di Biella, all'ATO 2, all'ARPA un cronoprogramma dettagliato illustrante le tempistiche previste per raggiungere l'obiettivo posto di conseguire il Progetto Definitivo relativo al trattamento supplementare dei

nutrienti Azoto e Fosforo approvato, realizzato e funzionante entro l'anno 2015. Tale cronoprogramma, essendo riferito a Progetto di modifica sostanziale dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29 – nonies, dovrà tener conto dei tempi burocratici previsti per l'approvazione del progetto, ivi compresa la necessità di eventuali richieste di chiarimento e di altri vincoli temporali connessi al procedimento amministrativo.

SCARICHI IDRICI

I ACQUE REFLUE URBANE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita , ai sensi dell'art. 74 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di **acque reflue urbane**;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico *delle* acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento sito in Comune di COSSATO, Regione Spolina, e è autorizzato nel Torrente Cervo;

PRESCRIZIONI

1. [limiti] deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali, della Tabella 1 dello stesso allegato; Dovrà inoltre essere garantito il rispetto della Tabella 2 nei tempi e nei modi prescritti dal P.T.A. in via di approvazione;
2. [limiti] per quanto riguarda il parametro Escherichia Coli dovrà essere rispettato il valore limite 5.000 UFC/100 come previsto dalla nota 4 del punto 50 della Tabella 3 dell'allegato alla parte Terza del D.Lgs. 152/06;
3. tutte le vasche devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento, ove necessario;
4. E' preclusa al Gestore del sito IPPC ogni possibilità di scarico di reflui non depurati, fatto salvo l'utilizzo del by-pass per motivi tecnici, a condizione di informare tempestivamente la Provincia di Biella e l'A.R.P.A. E' comunque vietato, in ogni altro caso, scaricare reflui che non abbiano subito neppure un parziale trattamento di depurazione per motivi non tecnici. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati non riconducibili ai casi sopra citati devono essere eliminate;
5. il refluo derivante dal processo di sedimentazione e trattamento dei fanghi deve essere reimesso nel ciclo di depurazione;
6. i fanghi asportati devono essere stoccati ed allontanati nel rispetto delle vigenti normative in materia;
7. le parte meccaniche ed elettriche critiche dell'impianto quali pompe di sollevamento, ossigenatori, pompe di ricircolo fanghi, etc, devono essere munite di sistemi di allarme acustici e visivi rilevabili in sito costantemente presidiato, per segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti, dotati di gruppo elettrogeno in grado di assicurarne il funzionamento anche in condizioni di assenza di energia elettrica per garantire almeno le operazioni di sollevamento del refluo e il pretrattamenti;
8. deve essere mantenuto costantemente agibile il pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione in acque superficiali ;

9. Quale controllo dell'efficienza globale dell'impianto, deve essere predisposto un campionamento quotidiano di parametri rappresentativi in ingresso e uscita dall'impianto, nell'arco di 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo, se necessario;
10. l'autorità di controllo può, senza preavviso, accedere alla strumentazione di cui sopra e procedere alla raccolta del campione sia del liquame in ingresso che del refluo in uscita, tutti i giorni entro le ore 10 del mattino, orario entro il quale il CORDAR deve garantire la conservazione del campione;

11. AUTOCONTROLLI:

- 1.a partire dalla data del pubblicazione del presente provvedimento, dovranno essere assicurati, da parte del Gestore, un numero di autocontrolli sugli scarichi dell'impianto e, sulle acque in entrata come indicato nell'Allegato 5 del D .Lgs. n. 152/06 e s.m.i., i campioni devono essere medi ponderati nell'arco delle 24 ore così come in appresso:

Potenzialità impianto da progetto A.E.	numero campioni minimi nell'anno
Oltre 50.000 A.E.	24 campioni

PARAMETRI E LIMITI EMISSIONE come da Tab1 All. 5 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Parametri (media giornaliera)	Concentrazione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/l	≤ 25
COD mg/l	≤ 125
Solidi sospesi mg/l	≤ 35

- 2.i risultati analitici dovranno riportare i dati relativi al BOD₅, COD e Solidi Sospesi Totali di ingresso ed uscita all'impianto con l'indicazione delle percentuali di abbattimento;
- 3.il calendario degli autocontrolli dovrà essere comunicato alla Provincia di Biella ed al dipartimento ARPA di Biella entro il 31 dicembre di ciascun anno in modo che l'autorità competente e/o di controllo possano adottare le azioni ritenute opportune;
- 4.eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate via Fax con relativa motivazione e la nuova data dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo;
- 5.i risultati degli autocontrolli devono essere inviati al Dipartimento ARPA e alla Provincia di Biella su supporto informatico (in formato PDF) entro il mese di Luglio per il I° semestre e entro il mese di Gennaio dell' anno seguente per il II° semestre;
- 6.eventuali superamenti dovranno essere tempestivamente segnalati e il Gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l'inquinamento entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento;
- 7.le metodiche di campionamento e di analisi devono essere quelle indicate nel decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;

12. CONTROLLI DELEGATI

- 1.come indicato nell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., **a far data dal 1 giugno 2012, si delega al Gestore** il controllo dei parametri indicati in Tabella 1 del citato Decreto;

2. per il controllo della conformità dei limiti indicati nella tabella “Parametri e limiti emissioni”, devono essere considerati i campioni medi ponderati nell’arco delle 24 ore, e il numero minimo di campioni è stabilito in base alla tabella seguente:

Potenzialità Impianto da progetto A.E.	numero campioni minimi nell’anno
Oltre 50.000 A.E.	24 campioni

3. i risultati analitici dovranno riportare i dati relativi al BOD₅, COD e Solidi Sospesi Totali di ingresso ed uscita all’impianto con l’indicazione delle percentuali di abbattimento;
4. il gestore deve comunicare al Dipartimento ARPA di Biella e alla Provincia di Biella il calendario dei controlli delegati entro il 31 dicembre di ciascun anno in modo che l’autorità competente e/o di controllo possano adottare le azioni ritenute opportune;
5. eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate via fax con relativa motivazione e la nuova data dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo;
6. i risultati analitici del controllo delegato devono essere inviati al Dipartimento ARPA e alla Provincia di Biella su supporto informatico (formato PDF) entro 15 giorni dalla data di inizio analisi;
7. eventuali superamenti dovranno essere tempestivamente segnalati e il Gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l’inquinamento entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento;
8. le metodiche di campionamento e di analisi devono essere quelle indicate nel Decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;
9. situazioni che divergano da quanto previsto al punto precedente dovranno essere concordate preventivamente con la Provincia di Biella ed il Dipartimento ARPA.
13. deve essere data tempestiva comunicazione all’A.R.P.A. e alla Provincia di Biella di ogni manutenzione programmata e non, o di guasti, malfunzionamenti o eventi che possano in qualche modo influire sulla funzionalità dell’impianto stesso;
14. il corpo recettore deve essere di portata tale che l’immissione del refluo non rechi alcuna molestia;
15. qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.
16. Non devono essere superati allo scarico i limiti della tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii.
17. Deve essere mantenuto in efficienza il misuratore di portata ed il sistema di campionamento in automatico al fine di consentire l’attuazione di controlli sistematici sullo scarico.

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
Ragione sociale del soggetto gestore: CORDAR S.p.A. Biella Servizi	
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021
Responsabile Tecnico Ing. Stefano Galli	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località: ==	
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Cossato	Codice istat 096 - 020
Località: Spolina	
Indirizzo: via Amendola n. 611	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) Nord 5.044.013 Est 435.907.	
Particelle catastali: Cossato - Foglio 34, particelle 467, 458, 469, 470, 471, 472, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 555, 605, 606, 608, 700, 706, 723, 741, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 852, 920, 924. (Elenco suscettibile di variazioni: Cfr. All. C. prescrizione n. 3)	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI	
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale	
Tipo autorizzazione: Autorizzazione Integrata Ambientale	
Numero autorizzazione: 1210	
Data autorizzazione: 15/05/2012	
Operazione di smaltimento	D15, D8, D9
Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
Conto proprio	Conto terzi <input checked="" type="checkbox"/>
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.	

01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terraccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tintura e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 14	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
16 10 02	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Scadenza autorizzazione	10/10/2016	
Provenienza	varie	
Bacino di	Territorio italiano con prevalenza della Provincia di Biella e di quella di	

utenza:	Vercelli.		
Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):	200.000	t/anno	200.000 m ³ / anno
Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):	2.180 t.	Ovvero 2.180 m ³	
Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: ASRAB S.p.A., Cavaglià (BI); Cavaglià s.p.a., Cavaglià (BI); Azzurra S.r.l., Casale Monferrato (AL); Fertilvita S.r.l., Corteolona (PV); Azienda Agricola Roffino Dott. Paolo, Albiano d'Ivrea (TO). <i>(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)</i>			

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
Periodo di competenza	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero

Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento